

L'anderà parte che quando al Ser.<sup>m</sup>o Prencipe fosse scritto alcuna lettera o fatta porgere alcuna istanza da esteri, non possa da se solo farvi risposta, ma debba farne presentazione nel Collegio, perchè col Senato si habbia a risolvere, et oltre ciò d'aggiungere la prima volta, che occorrendo a quel Prencipe nuovo ricorso, potrà drizzarlo nel Collegio medesimo conforme l'uso a tutti solito. Così debba esattamente eseguire ogni nobile nostro di qualunque grado; e più d'una volta non sia permesso di rispondere, così che in ogni maniera resti troncato il progresso e divertito il disordine, con pena a chi v'incorresse, non minore delle solite in materia di Stato, dovendosene procedere con tutto il rigore; e ne siano incaricati gl'Inquisitori di Stato, con portar le transgressioni al Cons.<sup>o</sup> di X per le rissolutioni più proprie et esemplari.

---

1659, 15 Decembre. In C. X.

Niente ha valso sin hora che esserciti questo Cons.<sup>o</sup> la sua <sup>42 t.</sup> grande autorità, per reprimer l'uso dell'armi da fuoco abhorrite in questa Città in particolare, dove risiede la Maestà del Prencipe, e s'è sempre conservato il vanto d'un'intiera franchigia e sicurezza. Molte risolute leggi con pene severissime si sono di tempo in tempo promulgate, ma tutto vedendosi riuscir a niun frutto, con dispregio del pubblico decoro, oppressione de' sudditi, e terrore e scontento universale di questa Dominante, conviene finalmente che la certezza inevitabile d'un terribile sentimento in chi si sia, freni per ogni modo questo dannato e temerario abuso, che sconvolge il ben viver.

L'anderà parte, inherendosi e conformandosi in tutte le sue parti le leggi di questo Cons.<sup>o</sup> decretate già nella materia d'arcbugi, e spetialmente quelle del 1635, 1648 e 1653, ogni uno che